



Circ. n.5/2020

Perugia, lì 18 marzo 2020

Ai gentili

Cienti

Loro Sedi

Oggetto: misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese – Titolo IV artt. 60 e seg. Decreto Legge n.18/2020 – *sospensione di versamenti, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e degli adempimenti fiscali e contributivi.*

Gentile cliente,

Con il D.L. n. 18/2020 (GU Serie Generale n.70 del 17/03/2020) sono in vigore le misure economiche a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese previste in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivante dal Covid-19 (c.d. Coronavirus), preannunciate dal Governo con il c.d. Decreto "Cura Italia".

Tra queste alcune misure riguardano direttamente le **misure fiscali**.

Art. 60 – rimessione in termini per i versamenti: l'art. 60 prevede che *"i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020."* : tutti i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo u.s. sono prorogati a venerdì 20 marzo 2020.

Ciò posto, tutti i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo sono rinviati:

- al **20 marzo**, per i contribuenti con **ricavi superiori a 2 milioni di euro**;
- al **31 maggio**, per tutti gli altri contribuenti.



Art. 61 comma 2 – sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria: l'art. 61 comma 2, rinvia gli adempimenti connessi al versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti sul reddito da lavoro dipendente e assimilato, relativamente alle imprese che operano in determinati settori ed estende le previsioni dell'art.8 del D.L. 9/2020 (imprese settore turistico) ai seguenti soggetti:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night- club, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale..."

Per questi soggetti i versamenti delle ritenute e dei contributi sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovuti fino al 30 aprile p.v. e l'IVA dovuta nel mese di marzo 2020 sono spostati il 31 maggio in unica soluzione o in cinque rate mensili (senza sanzioni ed interessi) a partire dal 31 maggio 2020.

Art. 62 – sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi: l'art. 62 prevede, invece, un articolato e complesso differimento che può essere così sintetizzato:

- il **comma 1**, sospende tutti gli **adempimenti tributari**, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020; i predetti adempimenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo. (tra questi si evidenzia la dichiarazione annuale Iva per l'anno 2019, in origine in scadenza entro il prossimo 30 aprile, che slitta al 30 giugno 2020);
- il **comma 2**, prevede il **differimento dei termini dei versamenti**, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 marzo 2020, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute, i contributi previdenziali ed assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati, nonché all'imposta sul valore aggiunto, ma **limitatamente alle imprese ed agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore a 2 milioni di euro** (da verificare nel periodo d'imposta 2019); il termine per il versamento è fissato entro il **31 maggio 2020** in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio, senza aggiunta di interessi e sanzioni, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
- il **comma 6**, infine, prevede un **"aiuto" finanziario alle imprese ed ai professionisti con ricavi o compensi non eccedenti l'importo di euro 400.000** (da verificarsi con riferimento al 2019), stabilendo che tali soggetti non subiscono le ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis DPR 600/1973 in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo. Si tratta

quindi delle ritenute che i professionisti e gli agenti (e soggetti assimilati) subiscono sui compensi e sui ricavi percepiti nel predetto periodo, ma nel contempo si stabilisce che per poter fruire di tale "vantaggio" è necessario manifestare apposita opzione al sostituto d'imposta, con conseguente obbligo di versare tali importi (in autoliquidazione) entro il prossimo 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio (senza sanzioni ed interessi).

Art. 68 – sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione: l'art. 68 prevede che sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 30.06.2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

- la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.

Nessuna sospensione, invece, per gli avvisi bonari e le rate da dilazione dei ruoli, salvo diverse indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia della Riscossione.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la necessaria assistenza.

Simone Bucaioni

